

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledì 27 maggio 1998. — Presidenza del Presidente Mario PEPE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta comincia alle 13,40.

Nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1375,1775, 2129 e 2204: Legge quadro sul sistema fieristico.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Dario ORTOLANO, *relatore*, riferisce che il testo in esame risulta dall'unificazione di quattro progetti di legge di iniziativa parlamentare, aventi ad oggetto il riordino normativo del settore fieristico. Su tale testo, che ha ottenuto un'ampia convergenza parlamentare, la Commissione di merito ha deciso di attivare il trasferimento alla sede deliberante. Per completezza, ricorda che alla X Commissione della Camera sulla stessa materia risultano assegnati in sede referente i progetti di legge C. 397, di iniziativa del deputato Scalia, C. 1730 Volontè ed altri,

C. 2006 Manzini e altri, C. 2573 Pagliuzzi e Mazzocchi, e C. 2786 Sbarbati. Il provvedimento oggi in esame mira non solo a soddisfare una forte aspettativa delle imprese, ma anche a superare la procedura di infrazione che la Comunità europea ha attivato contro l'Italia in relazione all'apertura delle frontiere agli enti fieristici comunitari.

Il testo si compone di dodici articoli.

Con l'articolo 1 si attribuisce alla normativa natura di « legge-cornice » ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, riconoscendo che l'attività fieristica è attività di interesse pubblico, in quanto preordinata alla promozione del commercio estero e dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 59 del 1997. Quanto agli atti di indirizzo e coordinamento nel settore, è richiamata la disciplina di cui all'articolo 8 della legge n. 59, che prevede l'intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni, salvo — nel caso di mancato conseguimento di essa nel termine di 45 giorni — l'adozione dell'atto di indirizzo da parte del Governo, previo parere della Commissione per le questioni regionali. Al quarto comma si prevede che le regioni diano attuazione ai principi della legge con propri atti normativi e che le regioni ad autonomia differenziata coordinino le proprie funzioni (legislativa esclusiva per le regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province di Trento

e Bolzano, legislativa concorrente per la regione Sardegna) con le attribuzioni riservate allo Stato dalla legge.

L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie impiegate nel testo, mentre l'articolo 3 individua la tipologia delle manifestazioni (fiere generali, specializzate per settori merceologici, mostre-convegno e mostre-mercato), rinviando per quanto concerne la disciplina delle esposizioni universali alla convenzione internazionale di Parigi del 1928 e successive modificazioni.

All'articolo 4, oltre a sancire il diritto dei soggetti comunitari a organizzare manifestazioni anche in Italia, si prevede un regime amministrativo dell'attività fieristica di tipo autorizzatorio, con competenza regionale eccetto che per le manifestazioni internazionali, la cui autorizzazione è rimessa al Ministero dell'industria.

La qualifica della manifestazione (articolo 5), da cui discende la competenza al rilascio dell'autorizzazione, è demandata al Ministro dell'industria su parere di apposito comitato tecnico misto, formato da rappresentanti ministeriali, delle organizzazioni di categoria e dell'associazione degli enti fieristici italiani (articolo 7), per le fiere internazionali, alle regioni per le fiere nazionali e regionali, ai comuni per le manifestazioni locali.

L'articolo 6 disciplina il calendario delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali, che viene redatto e pubblicato entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

L'articolo 8 prevede un regolamento ministeriale di attuazione, che definisce, tra l'altro, i requisiti in base ai quali le regioni devono riconoscere la qualifica della manifestazione e le sanzioni amministrative.

L'articolo 9 stabilisce che la realizzazione di quartieri fieristici permanenti di superficie superiore ai 10.000 metri quadrati sia assoggettata a nulla osta regionale, previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 dispone che le regioni emanino, entro 180 giorni, una disciplina

di riordino degli enti fieristici esistenti, prevedendone la trasformazione in società di capitali.

L'articolo 11 prevede le sanzioni amministrative nel caso di difetto di autorizzazione (chiusura, anche coattiva, della manifestazione, sanzione pecuniaria e interdizione quadriennale dell'autorizzazione) e nel caso di violazione dell'autorizzazione (sanzione pecuniaria rapportata al fatturato e interdizione biennale).

L'articolo 12 contiene disposizioni transitorie e finali, attribuendo tra l'altro al regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 la natura di atto di indirizzo e coordinamento.

Per quanto concerne il quadro normativo vigente, il relatore ricorda che esso è rappresentato dal decreto-legge n. 4 del 1934, da cui discendono i principi (impliciti) a cui il legislatore regionale deve attenersi nell'esercizio della competenza prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Con gli articoli 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, le funzioni amministrative in materia furono trasferite alle regioni, mantenendosi allo Stato solo quelle relative agli enti fiera internazionali di Milano, Bari e Verona, alle esposizioni universali e al calendario delle fiere, che viene adottato « sentite le regioni ».

Con il decreto legislativo n. 112 del 1998 si è attuato un ulteriore trasferimento di funzioni alle regioni (articolo 41, 2° comma) e ai comuni (articolo 41, 3° comma), ad eccezione dei compiti tassativamente conservati allo Stato dall'articolo 40 relativamente alle esposizioni universali, al riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, alla pubblicazione del calendario delle fiere nazionali e internazionali e al coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle fiere internazionali. Si aggiunge a tali funzioni il potere di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 4 del decreto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1997. Il relatore ricorda che la Commissione per le questioni regionali sullo schema di decreto legislativo ebbe a richiedere, per

la parte che qui interessa, solo una specificazione intesa a chiarire che lo Stato non si limita a pubblicare il calendario delle fiere nazionali e internazionali, ma ha anche il potere di definire le date di effettuazione delle manifestazioni.

Tornando al progetto di legge-quadro, per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione per le questioni regionali, il relatore formula le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, 4° comma, appare non corretta la formulazione del primo periodo, secondo cui « le Regioni [a statuto ordinario] adottano le norme necessarie a dare attuazione ai principi fissati dalla presente legge ». Infatti, la potestà normativa delle regioni ha rango legislativo e carattere concorrente con quella statale e non già di attuazione, come impropriamente recita il testo citato. Inoltre, il secondo periodo di detto comma, ove si prevede che le regioni ad autonomia differenziata e le province autonome coordinino l'esercizio delle proprie funzioni « con le attribuzioni riservate allo Stato dalla presente legge », contrasta con una fonte sovraordinata quali sono gli statuti speciali di autonomia adottati con leggi costituzionali, a cui spetta stabilire il riparto di competenze tra Stato e regione autonoma. Pertanto, il comma 4, previo coordinamento con il primo comma, dovrebbe essere più esattamente formulato come segue: « La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi Statuti ».

Si condivide l'ispirazione di fondo del provvedimento, secondo cui l'attività fieristica non ha più carattere pubblicistico (come attualmente accade attraverso la riserva della stessa a enti pubblici o a istituzioni private senza fine di lucro), ma è attività privata di interesse pubblico, come tale esercitabile in regime autorizzatorio.

La disposizione di cui all'articolo 7, che prevede un Comitato tecnico-consultivo di 18 membri, deve essere attentamente valutata, tenuto conto che fra i principi direttivi della delega per il riassetto delle amministrazioni statali il legislatore ha indicato (articolo 12, comma 1, lettera p) della L. 59 del 1997) il seguente: « razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti ». Si ritiene, in altre parole, che tale organo debba avere una composizione più ristretta, prevedendo però anche una rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

Quanto al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, si rileva che la funzione normativa di attuazione di leggi statali è affidata, dall'articolo 17, 1° comma, lettera b) della legge n. 400 del 1988, al Governo ed è esclusa nelle materie di competenza regionale. Appare, inoltre, assai discutibile che la funzione consultiva sul regolamento sia attribuita al Comitato tecnico di cui all'articolo 8, anziché al Consiglio di Stato, e che la preventiva intesa in Conferenza Stato-regioni sia l'intesa « debole » prevista dall'articolo 3 del decreto n. 281 del 1997, anziché quella prevista dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, in cui il potere sostitutivo del Governo passa attraverso il filtro del parere — in funzione di garanzia e coordinamento costituzionale — della Commissione per le questioni regionali. Ciò, oltretutto, apparirebbe richiesto anche dal fatto che l'articolo 12 del progetto di legge qualifica il suddetto regolamento di attuazione come « atto di indirizzo e coordinamento » ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 59 del 1997.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole con le osservazioni testè svolte.

Il sottosegretario Umberto CARPI ritiene che le osservazioni, formulate dal relatore nel contesto di un parere favorevole, siano apprezzabili in quanto intese essenzialmente ad un miglioramento del testo.

Il deputato Riccardo MIGLIORI, dopo aver sottolineato che in questa materia le regioni avranno, per effetto della riforma costituzionale *in itinere*, una potestà normativa esclusiva, si domanda se sia necessario adottare una legge quadro in questa fase di transizione. In ogni caso, condivide l'osservazione del relatore concernente la necessità di una rappresentanza regionale in seno al comitato tecnico consultivo. In ordine poi all'articolo 10, che concerne la privatizzazione degli enti fieristici, ritiene che debbano comunque essere le regioni, in virtù dei poteri legislativi ad esse spettanti, a decidere la natura giuridica degli enti medesimi.

Il senatore Luigi VIVIANI, dopo aver dichiarato di condividere in linea di massima la proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea relativamente al problema della struttura del comitato consultivo di cui all'articolo 7 che, se è bene che anche le regioni siano rappresentate

in esso, bisognerebbe comunque snellirne la composizione. Per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 10, egli la giudica equilibrata ritenendo che essa preveda soltanto una facoltà di privatizzazione.

Il sottosegretario Umberto CARPI, in merito alla questione della privatizzazione degli enti fieristici, ritiene che la formulazione dell'articolo 10, recando un criterio direttivo, non sia in contrasto con le competenze normative delle regioni, tenuto anche conto delle funzioni di indirizzo spettanti allo Stato.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del deputato Eugenio DUCA, il Presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle 14,15.